



**Realizzazione dell'infrastruttura per l'automazione del controllo flusso passeggeri per le
aerostazioni di Bari e Brindisi**

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE UNICO DEI RISCHI INTERFERENZIALE
(D.U.V.R.I.)**

Bari, li

Il Legale Rappresentante di AdP

(Azienda aggiudicataria)

1. PREMESSA	3
2. OSSERVANZA DI LEGGI E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	5
3. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO	6
4. DATI IDENTIFICATIVI E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA	7
5. AZIENDA APPALTATRICE: DATI IDENTIFICATIVI E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA	8
6. MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE	9
7. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE	9
8. OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	9
9. IMPIANTI : RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA	10
9.1 PROCEDURE DI EMERGENZA	12
9.1.1 MINACCE DI AGGRESSIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE	12
9.1.2 MINACCIA DI BOMBA O DI ATTENTATO TERRORISTICO VIA TELEFONO	13
9.1.3 MINACCIA DI BOMBA, RINVENIMENTO DI POSSIBILE ORDIGNO	13
9.1.4 RISCHIO TERREMOTO	14
9.1.5 RISCHIO INCENDIO	14
10. MODALITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO	16
11. GESTIONE DELLE INTERFERENZE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE	17
12. COSTI DELLE MISURE DI SICUREZZA PER I RISCHI DA INTERFERENZE	18

1. PREMESSA

Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite all'impresa appaltatrice già in fase di gara d'appalto, dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Il presente documento viene redatto in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, secondo il quale:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente

dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
In particolare, con riferimento al precedente comma 1, lett. b), per le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le Ditte appaltatrici e/o Lavoratori autonomi sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, si fa riferimento al documento di valutazione dei rischi dell'ente.

Prima della stipula del contratto le diverse ditte appaltatrici potranno proporre l'integrazione delle misure di sicurezza previste nel presente documento. Il dirigente competente o il suo delegato potranno modificare e/o integrare il D.U.V.R.I. prima di allegarlo al contratto. Le proposte modifiche o integrative delle ditte appaltatrici non potranno variare l'importo del

contratto. In ogni caso l'affidatario dovrà fornire un "Piano Operativo" con le procedure della sicurezza relative alla propria specifica attività e concernenti l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, secondo quanto disposto dalle vigenti norme.

È opportuno rammentare che le citate disposizioni del 3° comma dell'art.26 del D.lg. 81/2008 non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi e dunque:

- Non costituiscono oggetto del presente "Documento" le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere adottati dalla Ditta appaltatrice, il cui impegno può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività svolta da quest'ultima;
- Per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità operative, il Committente – Datore di lavoro non è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso ai rischi specifici dell'attività della Ditta appaltatrice;
- La stessa Ditta deve inoltre provvedere alla "informazione", "formazione", "scelta e addestramento nell'uso di idonei mezzi personali di protezione" del proprio personale.

2. OSSERVANZA DI LEGGI E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente applicabile ai lavori in argomento, ed in particolare la normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni, malattie professionali ed incendi, tutela dell'ambiente, che s'impegna ad osservare, durante l'esecuzione dell'appalto, presso i luoghi di svolgimento del servizio, unitamente a tutte le norme, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto, ed alle misure di cooperazione e coordinamento eventualmente individuate con il committente.

L'appaltatore si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, nonché dei terzi.

Fermo restando l'obbligo di esecuzione a regola d'arte di tutte le attività inerenti il servizio stipulato con Aeroporti di Puglia, le prestazioni inerenti il contratto devono essere eseguite in base alle norme di legge/tecniche vigenti nel particolare settore in cui è stipulato l'appalto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'appaltatore si impegna quindi in particolare:

- osservare le norme antinfortunistiche di sua competenza e predisporre le relative cautele in ordine ai lavori appaltati ed a pretendere l'osservanza delle norme antinfortunistiche dai propri dipendenti;
- ad utilizzare macchinari, mezzi e attrezzature propri, conformi a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza ed a mantenerle tali per l'intera durata del contratto con periodiche manutenzioni e revisioni;
- ad attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche durante l'espletamento delle attività;
- a seguire quanto segnalato dai cartelli di sicurezza presenti nei locali/impianti dove verranno eseguite le attività oggetto dell'appalto;
- a rispettare la normativa vigente in materia di prodotti chimici, smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico delle acque, tutela del suolo, emissione sonore;
- ad eseguire le attività nel pieno rispetto delle norme di legge per la prevenzione infortuni, malattie professionali, incendi e prevenzione dell'inquinamento ambientale.

L'azienda appaltatrice delle attività in argomento con la firma del presente documento dichiara inoltre:

- di possedere l'idoneità tecnico-professionale e di essere regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
- di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08;
- di rispettare e far rispettare dal proprio personale le normative di sicurezza vigenti;
- di possedere ed utilizzare unicamente attrezzature a norma;
- che nell'ambito delle squadre lavorative è presente personale quale addetto all'emergenza, antincendio e primo soccorso debitamente formato come previsto dalla normativa;
- di essere stata debitamente informata dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività oggetto dell'appalto, dando atto della completa ed esaustiva attività svolta dal committente in esecuzione di quanto previsto dall'art. 26 D.Lgs 81/08;
- che tali rischi sono stati portati a conoscenza in modo documentato dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e degli articoli relativi ai rischi specifici di pertinenza di cui ai Titoli successivi al I del D.Lgs. 81/08.

3. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente contratto la realizzazione dell'infrastruttura per l'automazione del controllo flusso passeggeri per le aerostazioni di Bari e Brindisi.

La Società si obbliga ad avvalersi, nello svolgimento del servizio di cui al presente contratto, esclusivamente di personale altamente specializzato.

L'Appaltatore è altresì ritenuto responsabile unico dell'operato del personale dallo stesso dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge vigenti, nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio e deve adempiere anche agli oneri assicurativi assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme in vigore in materia di lavoro e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto anche a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque utilizzato nell'espletamento del servizio. È pertanto tenuto ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

All'atto della sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dovrà comunicare ad AdP S.p.A. i recapiti del/dei responsabile/i nonché di tutto il personale adibito al servizio in oggetto.

E' ammesso il subappalto limitatamente alle prestazioni relative al servizio di help desk di primo livello nei limiti di legge (30% dell'importo complessivo del servizio).

Qualora l'appaltatore abbia dichiarato in sede di gara di voler subappaltare si impegna ai sensi dell'art. 3. co. 9 legge n. 136/23010 e s.m.i. a far sottoscrivere a tutti i subappaltatori le condizioni riguardanti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. DATI IDENTIFICATIVI E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

Nell'ambito degli Aeroporti di Pugliesi potranno operare e/o essere presenti:

- lavoratori dipendenti di AdP;
- lavoratori dipendenti di altre strutture, quali Enac, Dogana, Carabinieri, P.S., Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili Urbani, Vigili del Fuoco, C.R.I., Ordine di Malta;
- lavoratori ed utenti diversamente abili;
- passeggeri in partenza e in arrivo, accompagnatori dei passeggeri ecc.;
- dipendenti di aziende appaltatrici e/o lavoratori autonomi per attività di manutenzione ordinaria della struttura e/o degli impianti tecnologici sotto la direzione dei tecnici di AdP;
- dipendenti delle attività commerciali presenti nelle aerostazioni.

Le attività inerenti il servizio di pulizia degli aeromobili con relativo carico e scarico bagagli e merci dell'aeroporto di Bari e Brindisi si svolgeranno dal lunedì alla domenica, in fasce orarie stabilite in basi ai piani di lavoro.

Di seguito viene riportata una tabella inerente il personale incaricato della gestione della sicurezza nell'ambito degli Aeroporti di Bari e Brindisi riferimento al servizio in argomento:

PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE SICUREZZA NEGLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI	
ENTE :AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A	Viale Enzo Ferrari , Bari Palese
DATORE DI LAVORO	Dott. Giuseppe Acierno
DATORE DI LAVORO DELEGATO	Arch. Marco Catamerò (Brindisi, Grottaglie) Ing. Donato D'Auria (Bari, Foggia settore amministrativo) Sig. Maurizio Cipriani (Bari, Foggia settore operativo)
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Ing. Giovanni Mongelli
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	Dott. Raffaele Tommasi Ing. Lorenzo Sportiello
MEDICO COMPETENTE	- Dott. Fulvio Fornatro per l'aeroporto di Foggia; - Dott.ssa Ostuni Rosalia per l'aeroporto di Bari; - Dott.ssa Tullio Caterina per gli aeroporti di Brindisi e Grottaglie.
LAVORATORI INCARICATI RISCHIO INCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE	F. Aloiso, A. Anglani, M. Armenise, M.Armenise, A. Cardinale, D. Cardinale, M. Chielli, N. De Ceglia, V. Degennaro, V. De Nichilo; P. Martino, M. Martiradonna,
LAVARATORI INCARICATI AL PRIMO SOCCORSO	M. Nicolamarino, R. Favia, V. Scarpa, M. Marzulli, F. Maggi, G. Perna, N. RAnito, P. Sciannimanico

5. AZIENDA APPALTATRICE: DATI IDENTIFICATIVI E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

L'appaltatore s'impegna ad eseguire le attività contemplate dal presente appalto mediante lavoratori dipendenti con i quali, prima dell'inizio delle attività stesse, sia stato costituito il rapporto di lavoro nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti applicabili.

A titolo esemplificativo, l'appaltatore si obbliga:

- ad osservare tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore;
- ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appartenenza;
- ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di proprio personale che dovrà essere personale qualificato e idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
- a sottoporre il proprio personale ai protocolli di sorveglianza sanitaria;
- ad osservare le disposizioni in materia di salvaguardia dell'occupazione;
- a nominare un proprio referente nei rapporti con il committente, reperibile per tutta la durata delle prestazioni oggetto del contratto;
- ad effettuare una costante sorveglianza dei propri dipendenti a mezzo di un proprio tecnico responsabile che abbia l'autorità di esercitarla nel modo più completo al fine di garantire la costante attività di direzione e sorveglianza del personale dell'azienda appaltatrice.

Il personale dell'appaltatore dovrà essere identificabile mediante il tesserino di riconoscimento di cui all'art.26, co. 8 del D.Lgs. 81/08 da portare sempre in vista.

Di seguito viene riportata una tabella inerente il personale incaricato della gestione della sicurezza nell'ambito dell'azienda appaltatrice.

PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE SICUREZZA IMPRESA APPALTATRICE	
IMPRESA APPALTATRICE	
DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	
MEDICO COMPETENTE	
LAVORATORI INCARICATI RISCHIO INCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE	
LAVORATORI INCARICATI AL PRIMO SOCCORSO	

6. MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE

Il Servizio si intende obbligatoriamente “**omnicomprensivo**” di:

- L'hardware necessario al corretto funzionamento dell'infrastruttura per il controllo dei flussi passeggeri come previsto dall'offerta tecnica del concorrente;
- Di tutte le attività di trasporto, trasloco, montaggio, installazione, noleggio attrezzature necessarie a rendere l'infrastruttura operativa e funzionale;
- Ogni ulteriore elemento connesso alla completa operatività della postazione.

7. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

AdP metterà a disposizione i locali necessari per l'attività di ripostiglio e magazzino delle attrezzature in attesa di installazione.

8. OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Entro trenta giorni dall'avvio dell'appalto, l'azienda appaltatrice dovrà presentare al Responsabile del Procedimento il proprio “Documento di Valutazione dei Rischi” aziendali.

L'azienda appaltatrice, come già richiamato, si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza ed a provvedere sotto la propria responsabilità a tutte le spese occorrenti per garantire - in ossequio alla normativa vigente - la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

Sono a completo carico dell'azienda appaltatrice gli oneri relativi all'impiego di:

1. divise per il personale impiegato;
2. tessere di riconoscimento e distintivi;
3. sacchi per la raccolta di rifiuti urbani;
4. ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.

L'azienda appaltatrice deve inoltre provvedere a proprie spese alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal D.Lgs. 81/08.

9. IMPIANTI : RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA

Nel presente paragrafo vengono riportate informazioni in merito agli impianti presenti nell'aerostazione di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie, ai rischi presenti nelle attività lavorative e relative misure di prevenzione. Inoltre, sono riportate le procedure di emergenza riferibili a situazioni tipo di emergenza che si potrebbero verificare in realtà lavorative nell'aerostazione.

Aerostazione di Bari

- Centrale termica e impianti annessi;
- Centrale frigorifera e impianti annessi;
- Impianto di adduzione gas metano;
- Centrale Idrica e impianti annessi;
- Centrale Antincendio e impianti annessi;
- Cabina MT e di trasformazione;
- Locale QGBT;
- Gruppi Elettrogeni;
- Locale UPS;
- Impianto sistema trattamento bagagli;
- Impianto apparati radiogeni;
- Impianto Metal Detector;
- Impianto di rivelazione incendio;
- Impianto illuminazione d'emergenza;
- Impianto illuminazione di sicurezza;
- Impianto diffusione sonora;
- Impianto telefonico;
- Impianto ascensori;
- Impianto montacarichi;
- Impianto scale mobili;
- Impianto antintrusione;
- Impianto TVCC;
- Impianto controllo accessi;
- Cunicolo servizi;
- Impianto irrigazione;
- Torre idrica;
- Impianto disoleatori;
- Idrico-fognario;
- Idrico-antincendio
- Messa a terra;
- Impianto fotovoltaico;
- Protezione dalle scariche atmosferiche

Aerostazione di Brindisi

- Centrale Condizionamento e impianti annessi;
- Centrale Idrica e impianti annessi;
- Centrale Antincendio e impianti annessi;
- Cabina MT e di trasformazione;
- Locale QGBT;

- Gruppi Elettrogeni;
- Locale UPS;
- Impianto sistema trattamento bagagli;
- Impianto apparati radiogeni;
- Impianto Metal Detector;
- Impianto di rivelazione incendio;
- Impianto illuminazione d'emergenza;
- Impianto illuminazione di sicurezza;
- Impianto diffusione sonora;
- Impianto telefonico;
- Impianto ascensori;
- Impianto antintrusione;
- Impianto TVCC;
- Impianto controllo accessi;
- Impianto disoleatori;
- Idrico-fognario;
- Idrico-antincendio
- Messa a terra;
- Impianto fotovoltaico;
- Protezione dalle scariche atmosferiche

Rischi Misure di prevenzione e protezione

Rischio elettrico

Al fine di evitare sovraccarico elettrico l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nelle attività devono essere alimentate con tensione non superiore a 220/380V.

Nel caso in cui i lavoratori debbano utilizzare utensili elettrici portatili è fatto divieto di usare allacciamenti di fortuna. L'utilizzo di apparecchiature elettriche all'interno dell'azienda è consentito limitatamente ai punti di presa, occorrerà pertanto rispettare i carichi disponibili al punto di presa.

Rischio rumore

In seguito alla valutazione del rumore si è rilevato che in tutti gli ambienti ad eccezione del piazzale di sosta degli aeromobili, il valore di Lex 8h dB(A) è inferiore a 80 dB(A).

Nelle aree esterne in prossimità del piazzale di sosta degli aeromobili si è rilevato un valore di Lex 8h di 85,9 dB(A), pertanto durante le fasi lavorative rumorose dovranno essere utilizzati Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), cuffie antirumore, in modo da riportare il valore al di sotto degli 80 dB(A) 8h.

Rischio chimico

Nell'ambito delle attività lavorative presenti nelle aerostazioni non sono presenti prodotti chimici, nocivi e pericolosi. Non esistono ambienti con presenza di sostanze nocive o tossiche provenienti da attività lavorative.

Clima e climatizzazione

Le attività lavorative si svolgono in locali chiusi climatizzati garantendo per buona parte dell'anno idonee condizioni microclimatiche.

Rischio incendio

Le aerostazioni rientrano nelle attività a rischio elevato di incendio e sono dotate di Certificato di Prevenzione Incendi.

Occorrerà prendere visione delle planimetrie inerenti il "Piano di emergenza" affisse nelle aree comuni delle aerostazioni, ciascuna delle quali riporta la posizione dei dispositivi antincendio, vie di fuga, scale ed uscite di sicurezza. E' fatto divieto assoluto a tutto il personale estraneo di entrare nei locali tecnici ove sono ubicati impianti tecnologici, zone per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari, zone ad accesso controllato per le quali è necessaria un'autorizzazione del committente.

9.1 Procedure di emergenza

9.1.1 Minacce di aggressione nei confronti delle persone

Negli ambienti frequentati da pubblico, è possibile che malintenzionati, folli o persone che hanno particolari motivi di rancore verso le attività svolte nelle aerostazioni o verso determinate persone, aggrediscano, spesso senza alcun preavviso. In questo caso, a seconda della pericolosità delle minacce, è necessario attuare uno sfollamento parziale o totale dell'ambiente, con la massima attenzione all'ordine ed alla calma, in modo da allontanare il pubblico ed il personale dal pericolo.

E' inoltre necessario attenersi ai comportamenti seguenti:

- Restare calmi;
- Informare immediatamente le forze dell'ordine;
- Tenersi alla larga dall'aggressore, specie se brandisce armi proprie (pistole, coltelli, etc.) od improprie (tagliacarte e simili oggetti acuminati);
- Non cercare di intervenire direttamente, per evitare possibili pericolose reazioni, di cui potrebbe rimaner vittima l'agredito o l'eventuale ostaggio.

9.1.2 Minaccia di bomba o di attentato terroristico via telefono

Negli ambienti frequentati da pubblico è possibile che vi sia una comunicazione (generalmente telefonica) che annuncia la presenza di un ordigno. Ciò richiede lo sfollamento dell'ambiente per eliminare i rischi per il pubblico e permettere alle forze dell'ordine di bonificare l'ambiente. Di fatto occorre attuare una procedura di sfollamento come prevista in caso d'incendio ed in più è necessario attenersi ai seguenti comportamenti:

- Abbandonare i locali con calma seguendo le istruzioni del coordinatore delle operazioni di emergenza;
- Non raccogliere effetti personali, sfollare senza indugio evitando comunque di correre e di spingere chi precede;
- Non cercare per nessuna ragione di tornare sui propri passi per non intralciare il regolare deflusso di altre persone;
- Prestare l'aiuto necessario alle persone presenti che abbiano difficoltà motorie (disabili, donne in stato interessante, persone anziane);
- Aprire o lasciare aperte le porte interne e le finestre al fine di ridurre la propagazione di schegge qualora si verificassero esplosioni;
- Allontanarsi dall'edificio secondo le indicazioni delle forze dell'ordine per portarsi al di fuori degli effetti di una possibile esplosione.

9.1.3 Minaccia di bomba, rinvenimento di possibile ordigno

Il possibile ordigno è semplicemente un oggetto rinvenuto in luogo insolito e di cui non si conosce il proprietario o colui che lo ha abbandonato.

Anche in questo caso occorre attuare la procedura di sfollamento:

- Chiunque rilevi la presenza di oggetto sospetto informi immediatamente le forze dell'ordine;
- Non informare altri per evitare diffusione di panico;
- Abbandonare i locali con calma seguendo le istruzioni le forze dell'ordine;
- Non raccogliere effetti personali, sfollare senza indugio evitando comunque di correre e di spingere chi precede;
- Non cercare per nessuna ragione di tornare sui propri passi per non intralciare il regolare deflusso di altre persone;
- Prestare l'aiuto necessario alle persone presenti che abbiano difficoltà motorie (disabili, donne in stato interessante, bambini o persone anziane);
- Il coordinatore delle operazioni di emergenza prima di uscire effettui una rapida ricognizione per controllare l'effettivo abbandono di tutti i locali;
- Aprire o lasciare aperte le porte interne e le finestre al fine di ridurre la propagazione di schegge qualora si verificassero esplosioni;

- Allontanarsi dall'edificio secondo le indicazioni del coordinatore delle operazioni di emergenza o delle forze dell'ordine per portarsi al di fuori degli effetti di una possibile esplosione.

9.1.4 Rischio Terremoto

Il terremoto non è possibile prevederlo, è comunque possibile prevederne gli effetti e stabilire i comportamenti più idonei nel caso dell'evento.

Durante il terremoto il pericolo non viene dal fenomeno in quanto tale, ma dai suoi effetti, ossia crolli di immobili, strutture, ponti, tralicci, alberi, incendi dovuti a corti circuiti o fughe di gas da tubature rotte.

In caso di terremoto è importante non farsi prendere dal panico per poter agire con la necessaria lucidità per portarsi al sicuro. Durante lo spostamento meglio evitare di correre per limitare il rischio di cadute e di inciampo soprattutto se il suolo è ingombro di detriti corpi caduti dall'alto o crepe.

Durante la scossa:

- cercare di ripararsi vicino a strutture portanti, pilastri, vani delle porte o sotto mobili tipo tavoli robusti;
- stare lontano da vetrate, armadi o comunque strutture che potrebbero cadere o da cui potrebbero cadere oggetti, non sostare mai su balconi.

Dopo la scossa:

- cercare di portarsi in posizione più sicura;
- verificare le condizioni di altre persone vicine;
- non spostare feriti gravi se non per seri motivi di sicurezza;
- non usare fiamme libere e non provare ad accendere la luce per evitare il rischio di corti circuiti.

9.1.5 Rischio incendio

Nelle strutture aeroportuali devono essere rispettate le seguenti regole di prevenzione incendi :

- Rispettare la normativa che impone il divieto di fumare;
- Nelle eventuali aree dedicate, non gettare mozziconi di sigaretta nei cestini dei rifiuti, ma solo nei posacenere;
- Evitare l'accumulo di materiale infiammabile (carta, cartone, plastica, ecc.) sul pavimento;
- Evitare di ostruire vie di circolazione, corridoi e passaggi con ingombri (mobili, pacchi, ecc.);
- Verificare che le uscite di sicurezza siano efficienti;
- Evitare di intervenire personalmente per riparare apparecchiature elettriche e richiedere l'intervento di personale tecnico specializzato;
- Evitare l'uso di prese multiple perché il sovraccarico può essere causa di incendio.

Norme comportamentali in caso di incendio

Tutto il personale, sentito l'allarme, deve comportarsi come segue:

- Rimanere calmi;
- Informare immediatamente i VV.F;
- Allontanare eventuali sostanze combustibili e staccare l'alimentazione ad apparati elettrici; si ridurrà, così, il rischio di propagazione dell'incendio;
- Non mettere in alcun modo a rischio la vostra incolumità;
- Evitare in ogni modo che il fuoco, nel suo propagarsi, si intrometta tra voi e la via di fuga;
- Informare anche il diretto superiore sull'ubicazione e sulle dimensioni dell'incendio, se possibile;
- Non infrangere le finestre, per non alimentare il fuoco con l'ossigeno dell'aria;
- Se si è costretti ad abbandonare il locale dove si è sviluppato l'incendio, ricordarsi di chiudere alle spalle tutte le porte, così da frapporre una barriera all'incendio;
- Se non fosse possibile uscire dal luogo di lavoro, coprirsi possibilmente con una coperta bagnata e mettersi il più lontano possibile dal fuoco (in prossimità di una finestra o sul balcone);
- Se il fuoco è fuori della porta della propria stanza di lavoro, cercare di sigillare, con stracci possibilmente bagnati, ogni fessura (resistenza della porta e barriera al fumo);
- Usciti dal locale, percorrere le vie di esodo;
- Aprire le porte con estrema cautela. Prima di aprire una porta, sarebbe bene toccarla in alto per sentire se è calda. Se è calda o vi è fuoriuscita di fumo, cercare un'altra via di fuga od aprire, se non si hanno alternative, con estrema cautela. Ripararsi da un'eventuale fiamma divampante, ponendosi dal lato opposto allo spiraglio della porta;
- Non cercare di portare via oggetti personali, a rischio di rimanere intrappolati o rallentare l'evacuazione;
- Non usare l'ascensore, ma usare esclusivamente le scale;
- Raggiungere il punto di raccolta prestabilito;
- Non rientrare nell'area evacuata sino a quando il rientro non verrà autorizzato dagli addetti al pronto intervento.

10. MODALITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Nel presente paragrafo vengono trattate le modalità di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e le modalità di coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e le relative interferenze tra le varie attività lavorative degli AdP e l'azienda appaltatrice.

Resta inteso e precisato che l'obbligo di cooperazione non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'azienda appaltatrice, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, quelle richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, l'utilizzazione di speciali tecniche o di determinate macchine o attrezzature.

L'azienda appaltatrice prima di dare corso ai lavori dovrà:

- fornire le informazioni relative ad eventuali variazioni nei cicli di lavorazione rispetto a quanto concordato in sede di contratto, dando precise indicazioni sulle nuove tipologie di rischio introdotte in seguito alla variazione introdotta;
- essere parte attiva nei confronti dei propri lavoratori precisando ai medesimi che nell'edificio è fatto divieto di fumare in tutti i locali dell'edificio ivi compresi gli atri, i corridoi di disimpegno, le scale, i bagni e tutti i luoghi comuni;

In merito al coordinamento, si precisa che l'onere del coordinamento attribuito al committente non elimina la responsabilità dell'azienda appaltatrice per i rischi propri dell'attività specifica.

Nel caso in cui più aziende appaltatrici e/o lavoratori autonomi operino contemporaneamente all'interno dell'aerostazione, ciascun "Datore di Lavoro" deve informare circa i rischi che l'attività della sua azienda può comportare sugli altri lavoratori e deve sorvegliare che vengano rispettate le misure di protezione e prevenzione previste per ciascuna attività specifica svolta dai propri lavoratori.

Qualora l'attività richieda l'allontanamento delle persone dalla zona di svolgimento delle lavorazioni per motivi di sicurezza, l'azienda appaltatrice è tenuta ad allontanare preventivamente le persone, e se è il caso, segnalare o transennare l'ambiente circostante.

Tutti i lavoratori dell'azienda appaltatrice sono tenuti a visionare le planimetrie del "Piano di emergenza".

Sarà cura dell'azienda appaltatrice procedere alla nomina degli addetti all'emergenza ed antincendio ed alla relativa formazione ed informazione.

11.GESTIONE DELLE INTERFERENZE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE

Bisognerà cercare, come obiettivo prioritario, di evitare interferenze contemporanee tra i lavoratori dell'azienda appaltatrice e quelli dell'azienda o lavoratori di altre aziende in appalto. Occorre tenere presente in tema di interferenza che i problemi connessi con la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e degli utenti sono da considerarsi assolutamente prioritari rispetto all'esigenza delle lavorazioni.

Possiamo sostenere che le attività oggetto dell'appalto si svolgeranno in aree bene delimitate per evitare il più possibile interferenze con altre attività;

Nel caso in cui in una determinata area di lavoro, per la presenza di più imprese o per altra causa, si dovesse ritenere necessario eseguire lavorazioni di natura diversa, si dovrà effettuare una apposita verifica per accertare la compatibilità delle stesse lavorazioni, ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Nel caso che le interferenze riguardino lavorazioni della stessa azienda, sarà l'azienda stessa a farsi carico direttamente dei problemi di sicurezza connessi da detta situazione predisponendo le necessarie misure di prevenzione da concordare con il Committente.

Nel caso che le interferenze riguardino più imprese, le stesse saranno esaminate dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Committente, in apposita riunione di coordinamento alla quale parteciperanno tutte le figure in materia di sicurezza coinvolte nella criticità dovuta alle attività interferenti.

12. COSTI DELLE MISURE DI SICUREZZA PER I RISCHI DA INTERFERENZE

I “costi per la sicurezza” possono essere distinti in:

Costi ordinari: ovvero tutti i costi necessari per l’attuazione di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di salute sul posto di lavoro, esplicitamente riferibili all’attività lavorativa esercitata dall’impresa.

Costi straordinari: ovvero tutti gli oneri connessi alla specifica attività appaltata, necessari alla eliminazione o riduzione di specifiche situazioni di rischio o alla eliminazione dei rischi di interferenza tra le lavorazioni dell’azienda appaltatrice ed il ciclo lavorativo dell’aerostazione.

Allo stato attuale, sono state identificate le seguenti interferenze:

- Interventi in zone in cui si svolgono altre attività;
- Svolgimento delle attività richieste in presenza di aeromobile con motori accesi;

per le quali è necessario adottare misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle normalmente utilizzate dalla ditta appaltatrice, e riconducibili essenzialmente all’adozione di segnaletica specifica ed ulteriori dispositivi di protezione individuale.

- Per gli interventi in zone con la presenza di pubblico o dove sono presenti altre attività, per delimitare l’aera è previsto l’utilizzo di paletti in pvc con base in gomma, sormontati da catenella bianco/rossa.
- Infine, si rende necessario procedere a riunioni di coordinamento da effettuarsi tra i referenti di AdP e referente tecnico dell’azienda appaltatrice al fine di monitorare i rischi derivanti dall’attività in questione.

Descrizione	Costo unitario	Quantità	Costo Bari €
colonnina bianco/rossa	15,00 €/cad	16	240,00
base in gomma per colonnina	25,00 €/cad	16	400,00
catenella bianco/rossa	75,00 €/cad	4	300,00
coordinatore attività interferenti	60,00 €/h	2	120,00
		Totale	€ 1.060,00

L'importo stimato mediante i prezzi di mercato ricorrenti è pari a € **1.060,00** non
assoggettabile a ribasso.

L'azienda appaltatrice dei lavori potrà presentare al Responsabile del Procedimento proposte di integrazione alla presente valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dello svolgimento delle lavorazioni, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Bari, li

Il Legale Rappresentante di AdP

(Azienda aggiudicataria)
